

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Sentenza non definitiva, ricorso per cassazione, omessa riserva di impugnazione**

*In tema di impugnazioni civili, e in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279 c.p.c., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c., non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello, più limitato, della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.2.2015, n. 3376**

...omissis...

Con il primo motivo il Comune di xxxxxxxx denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c."

Con il secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio".

Con il terzo motivo si denuncia "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, l'accertamento del nesso causale ad opera di apposito ctu." I tre motivi vertono sull'an debeat e sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e si riferiscono alla sentenza non definitiva, della quale non è stata prodotta riserva di impugnazione.

I motivi sono inammissibili.

Per giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni civili, e in ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279 c.p.c., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c., non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello, più limitato, della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass., 8 aprile 2004, n. 6951).

Nella specie, la sentenza non definitiva - rispetto alla quale non era stata proposta riserva di impugnazione - è stata impugnata, unitamente alla sentenza definitiva, oltre i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.. Infatti la sentenza non definitiva è stata depositata il 15 aprile 2008 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14 giugno 2011, oltre i termini ordinari.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici in materia di risarcimento del danno".

A suo avviso la Corte d'Appello non ha motivato adeguatamente le ragioni della totale adesione alla valutazione effettuata dal c.t.u.;

inoltre la xxxxxxxx. ha quantificato i danni rifacendosi a tabelle del Tribunale di Palermo che operano in altri settori. Ne consegue che la suddetta Corte ha errato in maniera evidente nella quantificazione del danno.

Il motivo è infondato.

Il giudice, se aderisce alla c.t.u., non deve infatti motivare le ragioni di tale adesione. E comunque, nel caso in esame, egli non si è rimesso acriticamente alle valutazioni della c.t.u., ma ha dichiarato di ritenere condivisibili le motivazioni adottate dal consulente a sostegno delle sue conclusioni.

Inoltre il motivo è generico, non avendo il ricorrente indicato quale sarebbe stata la somma dovuta in base al suo nuovo calcolo, nè quali tabelle avrebbero dovuto essere applicate.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.